



COMUNE DI TREPUIZZI

(PROVINCIA DI LECCE)

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2015 (art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio 2015, del rendiconto 2014 e riaccertamento straordinario dei residui

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono stati, alla data odierna, predisposti in bozza per l'imminente adozione da parte della Giunta comunale e successiva approvazione da parte del Consiglio comunale..

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- riduzione spese correnti ed in particolare di alcune spese per utenze e contratti per servizi;
- aumento del gettito delle entrate tributarie ordinarie (IMU, TASI, Addizionale IRPEF);
- recupero dell'evasione fiscale dovuto soprattutto all'istituzione del servizio di supporto in materia di tributi comunali a far tempo dal giugno 2014;

In particolare per quanto riguarda la IUC, l'Imposta Comunale Unica, comprensiva di IMU, TARI e TASI istituita dalla legge n. 147/2013, l'ente:

- ha registrato un aumento , anche se minimo di gettito, per quanto abbia inteso confermare le aliquote le diverse aliquote dell'IMU, Tasi e Addizionale comunale all'Irpef;
- ha istituito la TASI per i servizi dettagliati nel Regolamento e nella deliberazione di approvazione della relativa tariffa;

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 22/05/2015 e si è chiuso con un avanzo di €. 1.074.816,86

L'avanzo è così distinto:

Fondi non vincolati.....	Euro 940.771,50
Fondi vincolati.....	Euro 83.051,00
Fondi per finanziamento spese investimento.....	Euro 50.994,36
Fondi ammortamento	Euro
TOTALE AVANZO	Euro 1.074.816,86

Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2014, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 87 in data 22/05/2015, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 118/2011, ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui attraverso il quale ha provveduto, tra gli altri:

- a costituire il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2015 dell'importo complessivo di €. 488.878,62;

- ad accantonare al Fondo crediti di dubbia esigibilità un importo pari a €. 309.844,24;
- a rideterminare in €. 1.208.830,87, il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (h):		1.208.830,87 -
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione		226.793,24
Fondo svalutazione crediti		
Fondo		83.051,00
Fondo		-
Fondo		-
	Totale parte accantonata (i)	309.844,24
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da sanzioni CDS		26.161,00
Vincoli derivanti da indennità di fine mandato sindacale		4.000,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente per debiti fuori bilancio		350.000,00
Altri vincoli da specificare di produttività dipendenti		35.000,00
	Totale parte vincolata (l)	415.161,00
	Totale parte destinata agli investimenti (m)	50.994,36
	Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	432.831,27

Infine il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 in data 03.07.2015, ha preso atto delle risultanze da riaccertamento straordinario come sopra dettagliato.

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel) come pure la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, che il principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede in sede di assestamento generale di bilancio.

Resta pertanto una mera facoltà dell'ente, in sede di salvaguardia, procedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, considerato che per gli enti non sperimentatori, l'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2015 resta fissato al 30 novembre, in forza di quanto disposto dall'art. 175, comma 9-ter, del Tuel. L'ente a tal fine ha ritenuto comunque opportuno procedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

Anche per l'anno 2015, pur venendo a coincidere il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione con il termine per l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, non è stato riproposto il contenuto dell'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (come modificato dall'art. 10, comma 4-*quater*, lett. b), n. 1) e 2), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64), che, limitatamente al 2013, aveva sancito la natura facoltativa del provvedimento di salvaguardia nel caso in cui l'approvazione del bilancio fosse avvenuta dopo il 1° settembre 2013. Ciononostante è stata ufficiosamente confermata come per lo scorso anno, che la non obbligatorietà dell'adozione della salvaguardia per gli enti che hanno approvato il bilancio dopo il 30 giugno verrà prevista in una nota del Ministero dell'interno, cosa ad oggi non avvenuta.

Avendo l'ente non approvato il bilancio di previsione 2015, si rende necessario adottare il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del Tuel sulla base delle elaborazioni percentuali derivanti dal rendiconto 2014 come proiettate sugli stanziamenti di bilancio dell'esercizio provvisorio tenendo conto degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015/2017 già predisposto in bozza dallo scrivente in le cui risultanze sono in equilibrio economico-finanziario e rispettose degli obiettivi del Patto di stabilità interno già acquisto sul portale dedicato del MEF..

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'aumento delle tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

3) Le verifiche interne

Allo stato attuale sono da riferirsi alla programmazione ed alle richieste di stanziamento e/o variazioni di essi sulla bozza del bilancio di previsione 2015/2017.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

La revisione straordinaria dovuta al riaccertamento dei residui è stata fatta in ossequio alle nuove disposizioni e principi contabili. La movimentazione dei residui attivi e passivi è conforme con i dati e percentuali degli ultimi anni e non fanno prevedere situazioni di disequilibrio.

Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 226.793,24, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

	CAP	RESIDUO	%	ACCANTONAMENTO	36%	TOTALE
TARSU	160	48.453,06	3,81%	1.846,06	664,58	
TARSU ACC	170	43.552,40	3,81%	1.659,35	597,36	
TARES	165	332.843,31	3,81%	12.681,33	4.565,28	
TARES PROV	165/1	45.479,92	3,81%	1.732,78	623,80	
TARI	175	965.261,00	3,81%	36.776,44	13.239,52	
TARI PROV	175/1	30.810,46	3,81%	1.173,88	422,60	
IMU	35	1.399.765,72	8,24%	115.340,70	41.522,65	
ICI	40	122.471,18	8,24%	10.091,63	3.632,99	
ICI ANNI PR.	50	17.785,12	8,24%	1.465,49	527,58	
ICI ANNI PR.	55	85.088,31	8,24%	7.011,28	2.524,06	
ADD IRPEF	70	270.522,47	0,00%	-	-	
PUBBLICITA'	40	40.824,04	0,00%	-	-	
AFFISSIONI	180	5.000,00	74,00%	3.700,00	1.332,00	
REFEZIONE SCUOLA	420	2.411,00	8,44%	203,49	73,26	
FITTI DIVERSI	540	69.488,80	8,44%	5.864,85	2.111,35	
COSAP	555	14.743,20	8,44%	1.244,33	447,96	
VIOLAZIONE CDS	320	82.468,53	8,44%	6.960,34	2.505,72	
VIOLAZIONI ANNI PREC.	330	225.607,69	8,44%	19.041,29	6.854,86	
				-	-	
				-	-	

226.793,24	81.645,57	-
-------------------	------------------	---

L'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), impongono di verificare l'adeguatezza dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui. Non è invece obbligatorio verificare l'adeguatezza del FCDE stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 1/1/2015, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili e, a maggiore copertura e prudenza, si è accantonata anche una somma per debiti fuori bilancio pari ad euro 350.000,00 più che adeguata ad affrontare le situazioni debitorie ad oggi conosciute;
- non si rende necessario adeguare l'accantonamento al FCDE accantonato nel risultato di amministrazione;

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

La bozza del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 è, ovviamente, in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta:

- rispettato e garantito senza l'utilizzo di particolari altre entrate

a

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità del 2014 (Legge n. 147/2013) ha istituito la IUC, l'imposta unica comunale che comprende IMU, TASI e TARI. Al fine di non determinare un aggravio di oneri per il contribuente, il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia, riproposta anche per il 2015, tale per cui la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le diverse fattispecie imponibili, con un aumento massimo dello 0,8 per cento idoneo ad introdurre detrazione ai fini TASI analoghe a quelle previste ai fini IMU.

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2015 il Comune ha predisposto già le deliberazioni decidendo di:

- confermare le aliquote IMU;
- confermare le aliquote della TASI;

Il decreto legge n. 78/2015 (art. 8, comma 10) ha stanziato per il 2015 un contributo di 530 milioni finalizzato a ristorare i comuni delle perdite di gettito connesse all'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale, nonché delle perdite di gettito connesse alla modifica dei criteri di esenzione per i terreni agricoli montani.

Nel bilancio di previsione 2015:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €.755.000,00 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto dei tagli delle risorse agli enti locali previste dal DL 95/2012, dal DL 66/2014 e dalla legge n. 190/2014 (circa 770.000,00);
- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione non vincolato per euro 35.000,00 per spese correnti non ripetitive;

- è stato applicato l'avanzo vincolato, con libero vincolo da parte dell'ente, per euro 350.000,00 per finanziare i debiti fuori bilancio di cui si ha notizia;
- è stato applicato l'avanzo per spese di investimento pari ad euro 50.994,36.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia che la stessa tiene conto delle dinamiche relative agli obiettivi del patto di stabilità al fine di centrarne il rispetto come negli anni precedenti.

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 23.07.2015..... ammonta a €. -1.454.383,52 e risulta, quindi al momento utilizzato il 40,54% della massima anticipazione di tesoreria, pari ad euro 3.587.000,00 circa:

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- gli incassi previsti entro la fine del 2015 consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale se non positivo sicuramente entro i limiti massimi previsti dai parametri di deficitarietà strutturale;

3.4) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)¹

L'articolo 194 del Tuel prevede che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno evidenziato l'esistenza di debiti fuori bilancio per un importo di circa €.270.000,00 e che sono in corso di istruttoria e al vaglio finale prima della presentazione in Consiglio comunale per il loro riconoscimento.

Circa le cause che li hanno originato i debiti e la legittimità del riconoscimento si rimanda alle apposite relazioni predisposte dai responsabili competenti.

3.5) Patto di stabilità interno (art. 31, L. n. 183/2011)²

Sulla base della disciplina del patto di stabilità interno contenuta nell'articolo 31 della legge n. 183/2011 e nell'art. 1 del DL 78/2015, questo ente deve conseguire i seguenti saldi obiettivi di competenza mista:

Saldo	2015	2016	2017
Saldo obiettivo lordo	311	334	334

¹ Se ricorre il caso

² Per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti..

FCDE (in detrazione)	115	115	115
Altre variazioni (+/-)			
Saldo obiettivo netto	196	219	219

Il monitoraggio della gestione a tutto il 23.07.2015, su dati dell'esercizio provvisorio presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo;

Si evidenzia in proposito la necessità di adeguare il FCDE per gli anni 2016 e 2017 anche sul portale del MEF considerate le diovere percentuali di applicazione, rispettivamente del 55% e del 70%;

3.6) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta, come non potrebbe essere altrimenti per i dati su cui si sta effettuando la verifica, un sostanziale equilibrio nella gestione che porta alla determinazione di un risultato positivo presunto di amministrazione alla fine del 2015 che sarebbe al momento solo scuola di tecnica paventare con gli elaborati disponibile che rappresentano una proiezione sulla base di percentuali relative al rendiconto 2014 proiettate sugli stanziamenti del la bozza di bilancio 2015/2017.

4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari ed attualmente non si hanno ulteriori notizie circa atti e fatti che possano mettere in seria difficoltà la gestione ordinaria dell'ente.

Tanto si attesta, ad eccezione di un forte richiamo, ancora una volta, circa la leggerezza con la quale viene gestito dalla struttura organizzativa il contenzioso dell'ente che va costantemente monitorato.

Si tratta di importanti risorse che vengono letteralmente sottratte alla gestione ed ai servizi del territorio il più delle volte, purtroppo, solo per una inadeguata quanto irresponsabile gestione amministrativa che solo negli ultimissimi tempi sta avendo una maggiore attenzione, come giusto, naturale ed obbligatorio che sia.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere attraverso provvedimenti di riequilibrio, per i quali il testo unico prevede la possibilità di utilizzare:

- in caso di debiti fuori bilancio, l'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000), ove non si possa fare ricorso a mezzi ordinari;
- per l'anno in corso e per i due anni successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge;
- le entrate in conto capitale ed i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili, limitatamente agli squilibri di parte capitale (art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Il ricorso all'assunzione di mutui è ammesso solamente qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a:

- a) debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;
- b) debiti fuori bilancio riferiti a spese correnti solo se maturati anteriormente al 08/11/2001.

L'ente, fatte salve le raccomandazioni in materia di contenzioso, non ha tali necessità.

4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2014 è stato rideterminato al 1° gennaio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, in €. 1.208.830,87 come sopra evidenziato ed è stato parzialmente applicato al bilancio di previsione nei limiti sopra dettagliatamente indicati

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

In funzione della eventuale necessità di adeguare l'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, non risulta necessario procedere ad apporre un ulteriore vincolo sulle quote libere.

A tale proposito si ricorda che fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione, ma non è il caso del Comune di Trepuzzi.

Note conclusive.

Il Comune di Trepuzzi, anche con l'applicazione dei nuovi principi contabili e dei nuovi obblighi in materia di gestione economico-finanziaria più tesa verso flussi di cassa che non verso tesi meramente autorizzatorie che hanno caratterizzato la gestione dei bilanci degli enti locali negli ultimi anni, non incontra eccezionali difficoltà tecnico-finanziarie.

Ciò non significa, come amo spesso ripetere, che la legislazione precedente dedicata agli enti locali ed, in particolare, alla loro gestione economico-finanziaria non fosse una delle migliori in Europa ma, probabilmente, certifica un fallimento degli stessi enti, tanto di parte burocratica che politica, che nella loro concreta gestione non hanno applicato principi e regole che li avrebbero messi sicuramente al riparo da situazioni di conclamato dissesto tanto da indurre il legislatore ad una faticosa, quanto in qualche caso ridondante, revisione dei principi contabili.

Nelle conclusioni di questa parziale ma comunque importante verifica dello stato dell'Ente, si ribadisce la necessità di una rinnovata attenzione nei confronti di una struttura burocratica oramai ridotta ai minimi termini che non riesce sostanzialmente ad affrontare le diverse incombenze che un Comune della dimensione ed importanza territoriale come Trepuzzi comporta.

L'invito in questa fase programmatica è quello di concludere un processo di esame delle necessità organizzative individuando un modello organizzativo efficace ed efficiente da fare funzionare attraverso percorsi di formazione, riqualificazione e arruolamento di personale idoneo e adeguato agli obiettivi di un ente dinamico e moderno.

Trepuzzi, lì 23 Luglio 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Benvenuto BISCANTI